

ALIQUOTE IRPEF APPROVATE CON DELIBERA C. C. N. 48 DEL 29.04.2022

Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, il Comune di Avigliana determina i seguenti limiti massimi della misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione agli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale, e precisamente:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota massima
1	da 0 a 15.000 euro	0,59
2	da 15.001 a 28.000 euro	0,60
3	da 28.001 a 50.000 euro	0,70
4	oltre 50.000 euro	0,80

Esenzione

1. L'addizionale di cui all' articolo del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale regionale IRPEF non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 15.000,00.
2. Tale importo non costituisce franchigia per cui, se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al punto 1), l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota